

STUDIO LEGALE MARINIELLO

Via G. Filangieri, 48 – 80121 Napoli, tel.: 081.400934 – fax: 081.7169449
pec.: studiolegalemariniello@legalmail.it - p.iva: 07698950636

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

la D.S. **PISCITELLI ANNA** nata a San Felice a Cancellò (CE) il 02 settembre 1963- C.F. PSCNNA63P42H834X-, rappresentata e difesa in questa procedura, giusta procura a rilasciata su foglio separato che costituisce parte integrante del presente atto, dall' **AVV. GIANCARLO MARINIELLO**, C.F. MRNGCR72M18B696Y, con studio in Napoli alla via G. Filangieri n. 48, presso cui elettivamente domicilia, il quale dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio al numero di fax 081.7169449 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalemariniello@legalmail.it;

-ricorrente-

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione, - Ufficio scolastico regionale per il Lazio** (c.f. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

NONCHÉ CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale per la Campania**, in persona del Dirigente p.t., difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Armando Diaz, 11 ads.na@mailcert.avvocaturastato.it.

- resistente –

E NEI CONFRONTI



di tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'A.S. 2022/2023 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

p r e m e s s o c h e

- A) l'istante ha partecipato con esito positivo al concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017, di seguito anche "D.D.G. n. 1259/2017";
- B) all'esito della graduatoria finale l'odierna reclamante, a far data dal 01.09.2020, si vedeva assegnata alla Regione Toscana e, per effetto le veniva conferito l'incarico di dirigere Istituto Comprensivo l'Istituto Comprensivo "G. La Pira" di Campi Bisenzio (FI), che tutt'ora dirige (All.01);
- C) l'USR Campania con nota n. 28588 del 20 giugno 2023 (All.02) comunicava l'impossibilità per l'Amministrazione campana di dare corso alla procedura di mobilità interregionale in entrata per i dirigenti scolastici con riferimento all'anno scolastico 2023-2024;
- D) l'USR Lazio con nota n. 13677 del 20 giugno 2023 (All.03) comunicava le direttive per la mobilità interregionale in entrata;
- E) stante l'illegittimità del decreto dell'USR Campania del 20 giugno 2023, per quanto successivamente si dirà, l'istante in qualità di Dirigente Scolastico con nota del 24 giugno 2023 (All.04 domanda di mobilità verso Campania) formulava istanza di mobilità in uscita presso l'USR Toscana e nel contempo inoltrava istanza di mobilità in entrata verso la regione Campania;
- F) la ricorrente, inoltre, in data 24.06.2023 formulava istanza di mobilità in uscita presso l'USR Toscana ed inoltrava istanza di mobilità in entrata verso la regione Lazio (All.05 domanda mobilità verso Lazio);



G) che a sostegno della propria istanza l'istante deduceva di essere l'unico referente della madre affetta da patologia di *“vasculopatia cerebrale cronico con decadimento cognitivo e turbe comportamentali. cardiopatia ischemica già' trattata con by-pass aorto coronarico impanto di stent su cx, insufficienza renale cronica iistadio, diabete mellito tipo il complicato da retinopatia, malattia artrosica con osteoporosi. deficit visivo in 00.”* certificata con legge 104, art. 3 comma 3 (**All. 06 invalidità sig.ra Comparone**);

H) nell'istanza di cui sopra l'odierna ricorrente riferiva di essere l'unica referente per la madre in quanto i fratelli vivono lontani dal luogo di residenza della madre. Infatti, la madre è vedova e vive da sola (All.07 stato di famiglia) mentre due fratelli della D.S. risiedono a Roma per motivi lavorativi e un'altra ha problemi di salute che le impediscono di provvedere alle cure della madre (All.08 dichiarazioni fratelli);

I) l'USR Lazio con nota n. 1154 del 14 luglio 2023 (All.09 decreto mobilità Lazio) pubblicava l'elenco dei dirigenti scolastici ai quali veniva concesso il trasferimento nella Regione Lazio, a seguito della procedura di mobilità interregionale, tra i quali non configurava la ricorrente;

J) l'USR Lazio, con nota n. 1184 del 20.07.2023 (All.10 scorrimento USR Lazio) decretava di poter procedere alla mobilità interregionale in ingresso nella Regione Lazio per un ulteriore numero pari a 5 posti vacanti aggiuntivi a seguito di 4 Dirigenti Scolastici in uscita verso altre regioni e 1 Dirigente Scolastico deceduto;

K) un simile *modus operandi* da parte dell'amministrazione scolastica regionale per il Lazio, che non ha tenuto conto del ruolo di *caregiver* della ricorrente, si appalesa gravemente illegittimo;

L) l'operato dell'Amministrazione scolastica campana, che non riservava alcun posto per la mobilità interregionale in entrata, è gravemente illegittimo e in violazione delle norme vigenti per i seguenti motivi di

DIRITTO



- **SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS**

**I. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA N. 28588 DEL 20.06.2023
DELL'USR CAMPANIA PER ESSERE CONTRARIA ALLA LEGGE N.
79 DEL 29 GIUGNO 2022 CHE CONVERTIVA IN LEGGE IL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022**

Deve contestarsi, in primo luogo, quanto asserito dall'USR Campania con nota n. 28588 del 20.06.2023 in relazione all' indisponibilità di posti vacanti idonei per la mobilità interregionale in entrata per l'a.s. 2023/2024.

In effetti, allo stato sussistono posti vacanti in Campania e la nota suindicata deve considerarsi illegittima e in violazione della legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022.

La legge di conversione n. 79 del giugno 2022 statuisce che : *“All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **"Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali** e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”*.

Orbene, l'art.1 comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 disponeva che : *“Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato*



nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.

Dal combinato disposto delle norme soprarichiamate emerge, dunque, che le scuole aventi un numero di alunni da 500 a 600 devono essere messe a disposizione per le operazioni di mobilità interregionale.

A conferma di quanto appena asserito, si riporta la nota n. 35901 del 16.06.2023 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito rendeva noto che “*in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi. **Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni.**”*

Quindi, il Ministero specificava che le scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 (da 500 a 600 alunni) rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, a patto che non si creino situazioni di esubero di personale per gli anni successivi.



Viceversa, con la nota n. 28588 del 20.06.2023 l'USR Campania stabiliva che *“il numero delle sedi disponibili [...] non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto: - delle sedi che abbiano un numero di alunni pari o superiore a 500 alunni (300 per i comuni montani e le piccole isole) ma inferiore a 600 alunni (400 per i comuni montani e le piccole isole) atteso che il diverso limite numerico di cui all'art. 1 comma 978 della lg. 178/2020 , come modificato, non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato o ad utilizzare tali sedi per la mobilità interregionale (n. 76)”*.

Dunque, stante quanto stabilito dalla legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022 (del decreto-legge 30 aprile 2022), com'anche riportato dal Ministero, le scuole con un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità e inferiore a 600 possono essere considerate disponibili per la mobilità interregionale, pertanto, in Campania i posti funzionanti nella Regione dal 01 settembre 2023 dovrebbero aumentare di 76 unità, arrivando ad essere 941 e non 865, poiché sommando la cifra di 76, pari alle scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 (da 500 a 600 alunni), alla cifra di 865, pari al totale degli istituti indicati dall'USR Campania, si arriva alla cifra di 941.

Appare evidente, quindi, che per la mobilità interregionale in entrata per l'a.s.23-24 ci siano sedi disponibili.

Neppure potrebbe obiettarsi che tale situazione potrebbe determinare esuberi di personale dirigenziale dal momento che eventuali esuberi saranno certamente compensati dai pensionamenti che via via matureranno (circa 58 annui vista la media degli anni precedenti) e dei quali l'USR inspiegabilmente non tiene conto. Tenuto conto che le previsioni relative al dimensionamento scolastico indicano che si passerà da 865 scuole per l'a.s.23-24 a 839 per l' a.s.2024-25, deve considerarsi che il numero medio dei pensionati (58), assorbirà l'esubero,



determinando addirittura un avanzo di 32 scuole vacanti e disponibili per quell'anno ($865-58=807$ che per arrivare a 839 ha bisogno ancora di 32 scuole).

Per quanto appena esposto, dunque, la nota n. 28588 del 20.06.2023 dell'USR Campania deve dichiararsi illegittima e deve considerarsi la presenza di posti vacanti nella Regione Campania che possono essere utilizzati per la mobilità interregionale in entrata.

II. SULLA VACANZA IN ORGANICO NELLA REGIONE LAZIO, LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL POSTO RIVENDICATO E L'INSUSSISTENZA DI ALCUNA "CONSISTENTE LESIONE" PER LA COLLETTIVITÀ E/O COMPROMISSIONE DEL BUON ANDAMENTO E DELL'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La Suprema Corte (Cass. S.U. n. 7945/08) ha precisato che a fronte della domanda di mutamento del luogo di lavoro fondata sull'esigenza di salute del lavoratore, compete al datore di lavoro di fornire prova delle circostanze organizzative che impediscono l'accoglimento dell'istanza.

Pertanto, i convenuti dovranno dimostrare che il trasferimento della Dirigente avrebbe determinato un'indebita lesione della posizione di altri soggetti o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione stessa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte esigenze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto della DS ricorrente, né tali "esigenze" possono ritenersi "implicite" nelle previsioni pattizie suddette trattandosi di un'inammissibile petizione di principio.

Si rappresenta, in particolare, che dopo la procedura di mobilità interregionale, l'USR Lazio con nota n. 1184 del 20.07.2023 decretava di poter procedere alla mobilità interregionale in ingresso nella Regione Lazio per un ulteriore numero pari a 5 posti vacanti aggiuntivi a seguito di 4 Dirigenti Scolastici in uscita verso altre regioni e 1 Dirigente Scolastico deceduto. Tuttavia, anche in tal caso la DS



Piscitelli non veniva annoverata tra i dirigenti ammessi al trasferimento.

Pertanto, l'USR Lazio dovrà dimostrare che i dirigenti ammessi al trasferimento godano di titoli preferenziali rispetto alla dirigente Piscitelli.

Dunque, vi è la materiale disponibilità del posto rivendicato e se il posto dovesse essere assegnato all'odierna ricorrente non sussisterebbe alcuna "consistente lesione" per la collettività e/o compromissione del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione, che in ogni caso l'Amministrazione dovrebbe dimostrare.

III. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 33 LEGGE N. 104/92. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 - 3 - 32 COSTITUZIONE.

Fermo restando quanto sopra esposto, con riguardo alla posizione dell'USR Campania, deve precisarsi che in presenza di posti vacanti la DS Piscitelli avrebbe il diritto di essere trasferita nella Regione Campania, o in subordine nella Regione Lazio.

La soluzione della presente controversia dipende altresì dall'interpretazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 3, 5 e 6, come modificato dalla legge n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, portatore di handicap o che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado: *"ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Per quel che maggiormente interessa alla ricorrente, l'art. 33 comma 5 testualmente dispone che *"[...] 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*. La normativa tende, come è



ovvio, a tutelare i diritti delle persone disabili ed il diritto (dovere) dei lavoratori ad assistere i familiari in caso di necessità.

A conferma di quanto affermato, il *“Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* di cui al D.Lgs. n. 297/94 all’art. 601 dispone che: *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* e che *“le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*. Questa disposizione non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, è norma imperativa attuativa di valori costituzionali. Ovviamente tale diritto del lavoratore non è incondizionato entrando in competizione con altrettanti diritti e interessi del datore di lavoro sempre di rango costituzionale. Nel confronto tra detti diritti la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dare prevalenza alle esigenze del lavoratore “caregiver” prediligendo il diritto all’assistenza e alle cure del familiare del disabile con il solo limite delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, effettive e non suscettibili di essere diversamente soddisfatte. (ex pluribus Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 12/10/2017, n. 24015).

Ebbene, la ricorrente ha provato di essere referente unica del genitore disabile sig.ra Comparone Maria **(affetta da vasculopatia cerebrale cronico con decadimento cognitivo e turbe comportamentali. cardiopatia ischemica gia' trattata con by-pass aorto coronarico impanto di stent su cx, insufficienza renale cronica iiiistadio, diabete mellito tipo il complicato da retinopatia, malattia artrosica con osteoporosi. deficit visivo in 00),** riconosciuta portatrice di grave handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92, (cfr. All.06). La situazione si è aggravata a seguito di una frattura pluriframmentaria scomposta al femore sinistro riportata dalla sig.ra Comparone



in data 04.04.2023 (All.11 cartella clinica frattura femore).

Orbene è pacifico è che lo *status* di disabile e/o di referente unico di genitore disabile non attribuisce un vero e proprio diritto “assoluto” di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nel senso che tale diritto di scelta è temperato da altri interessi costituzionalmente rilevanti (nel caso di specie il buon andamento della P.A. e le esigenze organizzative della P.A.)

D’altro canto, però, la stessa giurisprudenza di legittimità *ex multis* Cass. n. 12692/2002 ha chiarito che la locuzione “ove possibile”, va intesa nel senso che il diritto alla effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere solo laddove il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Tuttavia, se da un lato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’art. 33 comma 5 L. 104/92 non ha inteso assegnare ai *caregivers* di soggetti portatori di handicap un diritto assoluto ed illimitato di ottenere e/o scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio, dall’altro va precisato che tale diritto può essere esercitato non soltanto all’atto dell’assunzione, ma anche durante l’intera costanza del rapporto lavorativo (Cass. 6150/2019) e che presuppone, tuttavia l’esistenza, la vacanza e la disponibilità di un posto al quale possa essere trasferito l’interessato (Cass. 16298/15).

Ciò posto va ribadito che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 7945/08) ha precisato che a fronte della domanda di mutamento del luogo di lavoro fondato sull’esigenza di cura di un genitore o familiare, compete al datore di lavoro di fornire prova delle circostanze organizzative che impediscono l’accoglimento dell’istanza. La Corte di Cassazione, infatti, con la recente sent. n. 6550/2019, ha, altresì, ribadito l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.



D'altro canto, l'art. 9 del CCNL del personale Dirigenziale degli istituti scolastici Area V del 15.07.2010 relativo al mutamento dell'incarico prevede che:

“1. il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico. 2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11 aprile 2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso; b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anno e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico. 3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitino di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito”. Tra gli altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 9 del CCNL di settore, vi è certamente quello contemplato dall'art. 33 della legge n. 104/92.

La ricorrente ha pertanto subito una evidente lesione dei suoi diritti garantiti e previsti dalla legge n. 104/92 in quanto, la sua istanza di mobilità è stata



rigettata dall'USR Lazio, mentre non è stata neppure valutata, per i motivi indicati al paragrafo precedente, dall'U.S.R. Campania.

La negazione dei diritti della ricorrente è confortata da recenti pronunce giurisprudenziali, tutte conformi nel senso di riconoscere il pieno diritto dei Dirigenti Scolastici ad ottenere il trasferimento nella Regione di residenza al fine di assistere il parente disabile. Del medesimo avviso sono altre pronunce di vari Tribunali che in casi simili a quello sottoposto al vagli dell'ill.mo Giudice hanno ritenuto di accordare la tutela cautelare (Ordinanza Tribunale di Foggia n. 25107/2020 del 24.08.2020; doc.17 -Ordinanza del Tribunale di Bologna n. 5346/2020 del 31.08.2020; doc.18-Ordinanza Tribunale di Padova n. 4309/2020 del 08.09.2020; Ordinanza del Tribunale di Milano n. 20715 del 19.08.2020 richiamata nel D.D.G. U.S.R. Lazio n. 914 del 28.08.2020).

Siamo dunque in presenza di una richiesta che soddisfa in pieno i requisiti richiesti dal Legislatore e dalle parti sindacali in sede di formulazione del CCNL dell'Area V, poiché:

- la ricorrente ha documentato lo stato di salute della madre e richiede l'applicazione in suo favore del comma 5, art. 33 legge n. 104/1992;

- la richiesta di assegnazione presso la Regione Campania, o in subordine presso la Regione Lazio, è possibile per due ordini di ragioni: l'effettiva presenza di posti vacanti ed il mancato contrasto con l'interesse pubblico ed il buon andamento della P.A.

A conferma dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione vi sono numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, tutte dirette a sostenere la prioritaria esigenza di tutela di matrice costituzionale connessa alla condizione di persona con handicap (cfr. All.11).



- **SUL PERICULUM IN MORA**

Il *periculum* nella specie è evidente atteso che la ricorrente è la referente unica della madre vedova e disabile, affetta da **severa vasculopatia cerebrale cronica; decadimento cognitivo; grave disturbo dell'umore di tipo depressivo; ipertensione arteriosa; ipoacusia neurosensoriale bilaterale; cervicobrachialgia cronica da spondilodiscoartosi con discopatia C4-C5 e C5-C6; arteriosclerosi carotidea, nonché esiti di frattura scomposta al femore sinistro.**

È del tutto evidente che svolgendo il proprio incarico dirigenziale ad oltre 700 Km di distanza, la ricorrente non può certo assistere la madre disabile con continuità.

Del resto, è stato già evidenziato, e risulta provato, che la DS Piscitelli è l'unica familiare della persona handicappata che può prendersi cura di quest'ultima poiché i di lei fratelli sono oggettivamente impossibilitati (cfr. All.08)

Il pregiudizio si appalesa “irreparabile” in quanto gli effetti lesivi del diniego investono la sfera personale e familiare della preside, compromettendo beni di rilevanza costituzionale insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Si osserva che il mancato accoglimento della domanda di mobilità ostacola e rende più difficoltosa l'attività di assistenza e cura del familiare disabile.

“La gravità del pregiudizio va, infatti, riguardata per i riflessi spiegati sulle necessità del portatore di handicap, le cui condizioni non possono tollerare il rischio di vedere diminuite le capacità assistenziali del proprio familiare” (così, *ex multis*, Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ordinanza 7 settembre 2017; Tribunale di Brindisi, ord. 20 settembre 2017; Tribunale di Messina, sez. Lavoro, ordinanza n. 62 del 31 agosto 2017 e Sentenza n. 340/2019; Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro, ordinanza 12 gennaio 2017, Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, Sentenza n. 1741 del



23/06/2020). Così come ha rilevato in un caso analogo il Tribunale di Bari, “*il mancato accoglimento della domanda comporterebbe danni gravi ed irreparabili in primo luogo alla persona del disabile assistito ed affetto da gravissime patologie [...] ed in secondo luogo, il non subitaneo accoglimento dell'istanza arrecherebbe danno irreparabile anche al lavoratore familiare il cui trattenimento in una sede più lontana dal proprio domicilio aggraverebbe eccessivamente la propria attività di assistenza materiale ed emotiva in favore del congiunto*” (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ordinanza del 26.6.2018).

Si rende, pertanto, necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria residenza, sede che le spetta di diritto.

È quanto mai evidente che, una pronuncia giudiziale che intervenisse a conclusione dell'intero processo, sebbene favorevole per la ricorrente riconoscendole il diritto al trasferimento, con scelta prioritaria della sede lavorativa, non potrebbe essere pienamente soddisfacente, considerando il protrarsi di tale condizione di disagio per la propria salute per mesi fino alla pronuncia definitiva da parte del Giudice del Lavoro.

Perciò la misura cautelare richiesta ha lo scopo di scongiurare evenienze negative alla salute del disabile, facendo giungere la causa nella fase di merito *re adhuc integra* al fine di consentire alla Preside una sede lavorativa vicino la propria residenza, anche perché i tempi del giudizio ordinario si manifestano incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, di qui la proposizione della presente istanza cautelare.

Il danno per la P.A., laddove ve ne fosse realmente uno, sarebbe certamente di entità inferiore rispetto al danno previsto per la ricorrente che, malgrado i diritti ex art. 33 L. 104/92, rischia di veder occupare da altri le sedi vacanti nelle Regioni indicate.

È evidente, allora che nel tempo occorrente per la definizione del giudizio



di merito verrebbero frustate, o addirittura sacrificate, le esigenze intrinseche alla normativa invocata nel caso in esame, quali quelle di unità familiare e di tutela e assistenza del familiare che versa in condizioni di handicap grave, esigenze che, come innanzi evidenziato, sono riconducibili, in ultima analisi, a diritti di rilevanza costituzionale, come il diritto alla salute.

Tutto ciò premesso la DS Piscitelli, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

innanzi a Codesto Tribunale in composizione Collegiale affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e di termine per la notifica del ricorso e del decreto di comparazione alle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente, quale referente unico di genitore portare di handicap ai sensi della L. 104/92, ad ottenere con priorità il trasferimento presso la sede lavorativa più vicina alla propria residenza in un Istituto libero nella Regione Campania, o in subordine nella Regione Lazio;
- 2) **CONDANNARE** le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione della ricorrente in uno degli istituti scolastici nei ruoli della Regione Campania, o in subordine nei ruoli della Regione Lazio;
- 3) In via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui l'organico delle Regioni indicate fosse attualmente saturo, **CONDANNARE** l'USR Campania, o in subordine l'USR Lazio, ad accantonare per l'anno scolastico 2024/25 un posto alla reclamante nei ruoli della Dirigenza scolastica che risulteranno liberi al 1° settembre 2024;
- 4) **CONDANNARE** le parti resistenti in ogni caso al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, ove necessario ai fini di causa, istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato il numero dei litisconsorti interessati e rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, l'eccessivo numero di controinteressati e l'obiettivo difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con l'individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare la notificazione ai Dirigenti scolastici che hanno partecipato alla procedura di mobilità interregionale per l'A.S. 2023/2024 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e all'interno della Regione Lazio che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle Amministrazioni convenute ad esibire ex art. 210 c.p.c. la pianta organica con indicazione **all'attualità** degli Istituti scolastici vacanti e disponibili;

Si offrono in produzione mediante deposito telematico i seguenti documenti:

- ✓ All.01 Contratto a tempo indeterminato;
- ✓ All.02 nota USR Campania 20.06.2023;
- ✓ All.03 nota USR Lazio 20.06.2023;



- ✓ All.04 domanda mobilità verso Campania;
- ✓ All.05 domanda mobilità verso Lazio
- ✓ All.06 invalidità Comparone;
- ✓ All.07 Stato di famiglia disabile;
- ✓ All.08 dichiarazioni fratelli;
- ✓ All.09 decreto mobilità Lazio;
- ✓ All.10 scorrimento USR Lazio
- ✓ All.11 Cartella clinica Frattura femore;

Ai fini degli adempimenti fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, vertendo in materia di lavoro, è dovuto un contributo unificato ridotto alla metà.

Napoli, 20.07.2023

Avv. Giancarlo Mariniello

